

PATTO DI INTEGRITA'

RUP:

CIG:

Relativo alla gara:

TRA

L'Università luav di Venezia (di seguito denominata Stazione Appaltante o Università), con sede a 30135 Venezia, Santa Croce 191, codice fiscale 80009280274, partita IVA IT00708670278, nella persona del rettore pro-tempore prof., domiciliato per la carica presso l'Università luav – Santa Croce, 191 – 30135 Venezia

E

L'impresa..... (di seguito denominato Operatore Economico), con sede legale in, via n codice fiscale/P.IVA, rappresentata da in qualità di

VISTI

- la legge 6 novembre 2012 n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", e in particolare l'art. 1, comma 17, laddove dispone che *"le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara"*;

- il decreto legge n. 76/2020, cd. Decreto Semplificazioni, come convertito con legge n. 120/2020, ha inserito nel d.lgs. 159/2011, c.d. Codice antimafia, l'art. 83-bis, che, al comma 3, statuisce *"le stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di gara o lettere d'invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto"*;

- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera numero 1064 del 13 novembre 2019, come modificato con i successivi aggiornamenti;

- le Linee Guida ANAC n. 15, recanti "Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 494 del 05 giugno 2019;

- il vigente piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Università luav di Venezia;

- il Codice etico e di comportamento dell'Università luav di Venezia (emanato con decreto rettorale 1 febbraio 2022 n. 52);

PREMESSO

- che l'Università luav di Venezia, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. del ha approvato uno schema di patto di integrità da sottoporre alla firma degli operatori economici che intendono partecipare alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture indette dall'Ateneo;

- che la consegna del presente documento da parte dell'Operatore economico costituisce condizione di ammissione alla procedura di affidamento

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Ambito di applicazione)

Il presente Patto di Integrità si applica a qualsiasi procedura di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, nonché di concessioni di lavori e servizi, con importo superiore alla soglia dell'affidamento diretto, per i quali la sua applicazione è facoltativa.

Articolo 2 (Oggetto e obblighi delle parti)

1. Il presente Patto di Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Università e dell'Operatore economico di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente sia indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione o valutazione del procedimento da parte della Stazione Appaltante.

2. L'Operatore economico si impegna a presentare all'Università il presente patto, debitamente sottoscritto, entro il termine fissato per la presentazione delle offerte nonché a produrre, una preventiva dichiarazione sostitutiva in merito alla

sussistenza di possibili conflitti di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura o nella fase esecutiva e a comunicare, con la massima tempestività, l'esistenza di qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente.

3. L'Operatore economico si impegna ad astenersi e a segnalare all'Università qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura e/o durante l'esecuzione del contratto da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura in oggetto o di contratto.

4. L'Operatore economico dichiara che non si è accordato e non si accorderà con altri soggetti interessati all'assegnazione del contratto per limitare in alcun modo la concorrenza. L'Operatore economico sarà ritenuto responsabile nei confronti dell'Università Luav di Venezia del comportamento dei soggetti allo stesso collegati.

5. L'Operatore economico dichiara, ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter d.lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della Pubblica Amministrazione che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei propri confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto e di essere consapevole che, qualora emerga la predetta situazione, verrà disposta l'esclusione dalla procedura in oggetto.

6. L'Operatore economico si impegna a rendere noti, su richiesta dell'Università Luav di Venezia, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatole a seguito della gara in oggetto, compresi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il "congruo ammontare dovuto per i servizi legittimi".

7. L'Operatore Economico si obbliga a informare tutto il personale di cui si avvale, del presente Patto d'Integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni di cui al presente Patto siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti a loro assegnati. L'Operatore si obbliga altresì a inserire identiche clausole d'integrità e anticorruzione nei contratti di subappalto ed è consapevole che, in caso contrario, l'eventuale provvedimento di autorizzazione non sarà concesso.

Articolo 3 (Violazione del Patto di Integrità)

1. L'Operatore economico prende atto e accetta che, nel caso in cui venga accertato da parte dell'Università, all'esito di un procedimento di verifica in contraddittorio, il mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di Integrità possano essere applicate, tenuto conto del caso concreto e della gravità della condotta e ferme restando le più gravi e ulteriori sanzioni previste dalla legge, le seguenti sanzioni, in via alternativa e/o cumulativa:

- esclusione dalla procedura in caso di mancata consegna dello stesso, debitamente sottoscritto, unitamente all'offerta presentata;
- revoca dell'aggiudicazione;
- escussione della cauzione provvisoria;
- escussione della cauzione definitiva, impregniata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- risoluzione del contratto;
- esclusione per tre anni dalla partecipazione a gare indette da Luav;
- cancellazione dall'Albo/Elenco fornitori Luav, ove costituito, per tre anni;
- segnalazione del fatto all'ANAC per l'iscrizione nel casellario informatico ed alle competenti autorità;
- responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara fino al 5% del valore dell'importo a base di gare/contratto in relazione alla gravità della violazione, sempre impregniata la prova dell'esistenza di un danno maggiore.

Articolo 4 (Efficacia del Patto di Integrità)

1. Il presente Patto di Integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce dal legale rappresentante dell'Impresa e, in caso di concorrente costituito da R.T.I. o da Consorzio non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno, in seguito, i predetti R.T.I. o Consorzio e deve essere consegnato unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto.

2. La mancata produzione del presente Patto di integrità eventualmente riscontrata in fase di controllo della documentazione amministrativa della procedura, è regolarizzabile attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016.

3. Il presente Patto di Integrità resterà in vigore sino alla completa esecuzione del contratto stipulato a seguito della procedura in oggetto, e sino alla data della scadenza del periodo di garanzia di quanto fornito.

Articolo 5 (Foro competente)

1. Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione o mancata esecuzione del presente Patto di Integrità fra l'Università Luav di Venezia e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dal Foro di Venezia.

[Luogo e Data]

Per l'impresa

.....

Il legale rappresentante

.....

Il consiglio di amministrazione

- udita la relazione del presidente,

- vista L. 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", ed in particolare l'articolo 1, comma 17,

- visto il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con la deliberazione n. 1064 del 13 novembre 2019 dalla Autorità Nazionale Anticorruzione,

- visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza luav per il triennio 2022-2024,

- visto il Codice etico e di comportamento dell'Università luav di Venezia (emanato con decreto rettorale 1 febbraio 2022 n. 52)

delibera all'unanimità di:

1) approvare il Patto di integrità per le acquisizioni di lavori, beni e servizi così come sopra riportato;

2) incaricare il direttore generale della trasposizione dello stesso sulla modulistica allegata agli avvisi, ai bandi di gara e alle lettere di invito a partecipare alla gara e alle relative pubblicazioni previste per tale modulistica.